CAMERA DEI DEPUTATI N. 5488-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1991 (Stampato n. 2465)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DE LORENZO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 febbraio 1991

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1991

ONOREVOLI COLLGHI ! — La Convenzione italo-venezuelana di sicurezza sociale, firmata a Roma il 7 giugno 1988, rappresenta l'ultimo atto di un lunghissimo negoziato avviato negli anni '70. Nel 1970, quando il sottoscritto ebbe occasione di dirigere una fase del negoziato, il Governo venezuelano dichiarò una sua disponibilità di principio, senza nascondere tuttavia una rilevante difficoltà ad aderire ad un atto che non aveva precedenti, perché superava in parte la stessa legislazione nazionale e, soprattutto, apriva la strada a problemi relativi ai lavoratori immigrati latino-americani e colombiani. In particolare, nei confronti di questi ultimi non vigevano accordi di reciprocità, né garanzie di sicurezza sociale di alcun genere.

Sono queste le ragioni per le quali solo nel 1986 si pervenne alla sigla di un « memorandum » che consentiva l'avvio del negoziato formale per la stipula di quella che è la prima convenzione sottoscritta dal Venezuela in questa materia e l'ultima di quelle che l'Italia ha concluso in questi ultimi anni a tutela dei diritti dei lavoratori migranti. Il Venezuela è sede di una importante comunità italiana emigrata prevalentemente dopo il 1945, la più importante dopo quella argentina.

La Convenzione, firmata a Roma il 7 giugno 1988, tiene conto della più recente evoluzione normativa intervenuta sia nelle legislazioni sociali dei due Paesi, sia nella normativa internazionale, al fine di tutelare i rispettivi lavoratori migranti.

La Convenzione – come tutti gli Accordi bilaterali in vigore con i maggiori Paesi in cui risiedono collettività italiane – si ispira ai princìpi di parità di trattamento e di reciprocità e territorialità della legislazione applicabile, e copre tutte le persone che lavorano o hanno lavorato in Italia ed in Venezuela, come anche i membri delle loro famiglie ed i superstiti.

I princìpi cui la Convenzione si ispira sono quelli propri dell'OIL e in particolare:

la parità di trattamento;

l'assimilazione dei periodi di assicurazione sociale compiuti nei due Paesi;

l'unicità della legislazione applicabile ai rapporti di lavoro;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione sociale ai fini del conseguimento dei diritti alle prestazioni previste dalle rispettive legislazioni;

la proratizzazione delle prestazioni pensionistiche maturate mediante la totalizzazione dei periodi;

la salvaguardia dei diritti previdenziali autonomi, maturati cioè indipendentemente dalla totalizzazione;

la trasferibilità delle prestazioni;

la istituzione di appropriate forme di collaborazione amministrativa.

Le assicurazioni sociali coordinate da tale Convenzione sono quelle tradizionali:

i regimi pensionistici di invalidità, vecchiaia e superstiti;

le assicurazioni contro gli infortuni o le malattie professionali;

le prestazioni di malattia e maternità.

Restano escluse dal coordinamento le prestazioni familiari e la disoccupazione, in quanto la legislazione venezuelana, al momento non li prevede.

La Convenzione prevede, altresì, la possibilità, per i lavoratori che prestano una attività a carattere temporaneo nell'altro Stato, di rimanere assoggettati al regime di sicurezza sociale del Paese di provenienza,per un periodo massimo di due anni, prorogabile di un terzo, previo accordo tra le Autorità competenti. Tale norma permette al personale distaccato di poter mantenere una continuità contributiva nel proprio Paese e conseguire le eventuali prestazioni nel Paese in cui si è distaccati.

Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Convenzione consente il trasferimento delle prestazioni economiche sia a breve che a lungo termine. Nel caso, poi, di malattie professionali derivanti da esposizione al rischio in entrambi i Paesi, l'indennizzo è a carico dell'istituzione del Paese in cui è avvenuta l'ultima esposizione a rischio. È previsto, inoltre, ma per i soli cittadini dei due Stati, l'ottenimento delle prestazioni curative anche da parte di coloro che si trasferiscono da un Paese all'altro.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di malattia, sono previste sia la totalizzazione dei periodi assicurativi, sia l'esportabilità delle prestazioni stesse.

Ma l'aspetto più importante della Convenzione di cui trattasi, è quello relativo alle pensioni. I cittadini italiani che lavorano in Venezuela, nella maggior parte dei casi, sono in possesso di una posizione contributiva in Italia. Attraverso la Convenzione sarà possibile totalizzare i periodi di lavoro svolti in Italia ed in Venezuela per raggiungere il diritto alla pensione. Le prestazioni pensionistiche autonome e i « pro-rata », verranno versati ai beneficiari residenti all'estero, come se fossero residenti nel Paese debitore.

L'entrata in vigore in Venezuela, di una recente legge in materia di sicurezza sociale, ha permesso di superare il problema del riconoscimento, da parte di questo Stato, dei periodi assicurativi convenzionali anteriori al 1967.

Precedentemente a tale data, infatti, non esistendo in Venezuela un sistema assicurativo obbligatorio e centralizzato, non era possibile determinare i periodi di lavoro svolto.

Il riconoscimento formale dei periodi di lavoro svolto anteriormente al 1967 è particolarmente importante per la Comunità Italiana che, in gran parte, è emigrata in Venezuela negli anni '60.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, la ratifica della Convenzione permette di apprestare un'adeguata tutela previdenziale dei connazionali residenti in Venezuela e di quelli rimpatriati.

Sulla base delle stime effettuate dall'INPS, in collaborazione con la nostra Ambasciata di Caracas, il numero dei beneficiari dell'accordo per il primo anno è valutato in poco più di 3857 (1991), con un incremento decrescente negli anni successivi fino a meno di 300 nel 2000. Cio si spiega per il fatto che dalla fine degli anni '70 l'emigrazione italiana si è pressoché esaurita, il numero dei rientri è cresciuto e quindi gli oneri saranno proporzionalmente sempre più ridotti.

Questi elementi debbono essere tenuti in particolre conto rispetto alle ricorrenti preoccupazioni relative ai costi di un coerente sistema di sicurezza sociale, che deve essere orientato – anche per il futuro – ad una piena tutela dei diritti dei lavoratori; non si deve dimenticare che essi furono costretti spesso ad emigrare prima che il nostro sistema previdenziale fosse completato e che non sempre hanno trovato nei paesi nuovi le condizioni di vita sperate. È la ragione per la quale resta attuale l'appello unanime, rivolto al Parlamento e al Governo dalla 2ª Conferenza dell'Emigrazione, per completare la tutela previdenziale, specie nei confronti degli anziani emigrati poveri, cui andrebbe esteso un assegno sociale. Onorevoli Colleghi, per le ragioni che ho esposte, a nome della Commissione Affari

Esteri, che ha espresso all'unanimità il suo voto favorevole per la ratifica della Convenzione in esame, raccomando il disegno di legge all'Assemblea.

L'approvazione della Convenzione tra Italia e Venezuela, rappresenta un atto di giustizia dovuto nei confronti dei lavoratori emigrati, equiparandoli finalmente a quanto già in atto per altri Paesi ospitanti.

A questo atto molto atteso che accoglie le speranze di lunghi anni e conclude la stagione degli accordi bilaterali con i più grandi Paesi di emigrazione italiana, dovrà seguire una rapida applicazione insieme ad una costante capacità di completare il disegno di tutela dei diritti di tutti i cittadini italiani.

FRANCO FOSCHI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.411.000.000 per l'anno 1991, in lire 18.100.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*